



COMUNE DI POVOLETTTO

PROVINCIA DI UDINE

AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE N. 4.2 DEL TARCENTINO

Ufficio Servizi Sociali

Tel. 0432 664082 - Fax 0432 664829

e-mail: servizisociali@comune.povoletto.ud.it

BANDO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE METTONO A DISPOSIZIONE ALLOGGI PRECEDENTEMENTE SFITTI A LOCATARI MENO ABBIENTI, AI SENSI DELL'ART. 6, SECONDO PERIODO, DELLA L.R. 6/2003.

ARTICOLO 1 Finalità e destinatari

I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di promuovere la locazione di abitazioni a favore delle persone meno abbienti attraverso l'erogazione di contributi a soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione, per la prima volta, alloggi di proprietà precedentemente sfitti, alla data di pubblicazione del presente Bando ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata.

ARTICOLO 2 Requisiti per l'ammissione ai contributi

1. Possono partecipare al presente Bando e richiedere il contributo di cui all'articolo 6, secondo periodo, della legge regionale 7 marzo 2003. n. 6, i soggetti pubblici o privati, proprietari di un alloggio sfitto alla data di pubblicazione del presente Bando e che viene messo per la prima volta a disposizione di locatari meno abbienti, ubicato nell'ambito del territorio del Comune di Povoletto, aventi i seguenti requisiti:

Per i proprietari persone fisiche:

- a. essere maggiorenni e avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero, nel caso di cittadino extracomunitario, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;
- b. essere residente ovvero prestare attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in Regione. Per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in Regione, nonché per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di Polizia si prescinde dal requisito della residenza o dell'attività lavorativa in Italia e in Regione per il periodo indicato.

Per i proprietari persone giuridiche:

- a. avere la sede legale o amministrativa in uno dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Per tutti i proprietari pubblici e privati (persone fisiche e persone giuridiche):

- a. essere proprietario di un immobile sito nel territorio del Comune di Povoletto non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici), che per la prima volta viene messo a disposizione di locatari meno abbienti;

- b. aver stipulato, successivamente all'emanazione del presente Bando e prima della data di scadenza (**venerdì 11 giugno 2010**), un contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato, di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 2 della L. 431/1998, in relazione ad un immobile precedentemente sfitto;
- c. aver stipulato il contratto di locazione con un conduttore il cui nucleo familiare abbia le seguenti caratteristiche:
 - un I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica), alla data di stipula del contratto, non superiore a **Euro 31.130,00**;
 - un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) alla data di stipula del contratto, inferiore o uguale a **Euro 11.150,00** e l'incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 14%;

OVVERO

- un I.S.E.E. alla data di stipula del contratto, inferiore o uguale a **Euro 16.420,00** e l'incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 24%.

2. Per i nuclei familiari composti da un solo componente, i valori dell'indice I.S.E.E. di cui al precedente punto sono elevati del 20% e, pertanto, saranno pari, rispettivamente a **Euro 13.380,00** e **Euro 19.704,00**.

3. Per nucleo familiare s'intende quello definito dal D.P.R. 109/99 e successive modificazioni ed integrazioni. **La composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell'attestazione I.S.E.E. allegata dovrà essere aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda.**

4. I requisiti di cui al presente articolo punti 1) 2) 3) devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e saranno dichiarati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.02.2000, nella domanda di richiesta di contributo, redatta sull'apposito modello.

5. Impedimento alla sottoscrizione: in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere sottoscritta dai soggetti e nei modi indicati agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 3 Determinazione del contributo

1. L'entità del contributo è determinata nella misura forfetaria del 60% del canone annuo, limitatamente alla prima annualità, risultante da ciascun contratto di locazione. In ogni caso il contributo non può superare l'importo di € 3.100,00.
2. Qualora i fondi assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare le richieste, i contributi saranno proporzionalmente ridotti.

ARTICOLO 4 Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande devono essere redatte su apposito modulo che sarà messo a disposizione dei cittadini presso la sede dell'Ufficio del Servizio Sociale del Comune di Povoletto (dove i cittadini interessati possono richiedere chiarimenti per la compilazione della domanda) o sul sito internet del Comune di Povoletto **www.comune.povoletto.ud.it**.

2. **Le domande dovranno essere presentate, dal richiedente maggiorenne a partire dal 12 maggio all'11 giugno 2010 (termine ultimo di presentazione) esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Povoletto o a mezzo raccomandata A/R.**
- Lunedì-Mercoledì-Venerdì, dalle 10.00 alle 13.00
 - Martedì-Giovedì, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 18.30
3. La domanda dovrà essere presentata personalmente dal proprietario dell'alloggio/dal legale rappresentante della ditta proprietaria dell'alloggio o da un suo delegato maggiorenne.
4. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la documentazione indicata al successivo articolo 6.
5. Beneficiario del contributo è il richiedente.

ARTICOLO 5 Integrazioni ed esclusioni

1. Le domande non firmate o presentate oltre il termine indicato al precedente Art. 4 non saranno ammesse al contributo e non potranno essere oggetto di opposizione.
2. Saranno escluse, inoltre, tutte quelle domande ove il richiedente:
- non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando;
 - abbia un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
 - abbia presentato analoga domanda ad altro Comune della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - abbia omesso la presentazione di uno dei documenti obbligatori indicati al successivo articolo 6;
 - abbia presentato domanda su modello non predisposto dall'Amministrazione comunale;
3. Il Comune in sede d'istruttoria, potrà chiedere il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione di dichiarazione incomplete e potrà ordinare esibizioni documentali.

ARTICOLO 6 Documentazione obbligatoria da presentare allegata alla domanda

1. Il richiedente dovrà allegare obbligatoriamente alla domanda la seguente documentazione:

Per tutti:

- a. Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
- b. Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il requisito della residenza, anche non continuativa, da almeno dieci anni sul territorio nazionale, di cui uno in regione, in alternativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il requisito dell'attività lavorativa, anche non continuativa, da almeno dieci anni sul territorio nazionale, di cui uno in regione;
- c. Copia del contratto di locazione;
- d. Copia della ricevuta di avvenuto versamento dell'Imposta di registro relativa al primo anno di validità del contratto;
- e. Attestazione I.S.E.E. del conduttore in corso di validità alla data della scadenza del Bando; qualora l'attestazione I.S.E.E. sia in corso di validità ma sia, nel frattempo, variata la composizione del nucleo familiare, l'attestazione I.S.E.E. andrà aggiornata alla nuova situazione;

Se stranieri di uno stato non aderente all'Unione europea:

- a. fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno almeno biennale in corso di validità; se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell'avvenuta richiesta di rinnovo;
- b. per lavoratori con rapporto di lavoro subordinato o stagionale: copia del contratto di lavoro e

- c. dell'ultima busta paga;
- d. per lavoratori autonomi: copia dell'iscrizione in albi e registri (Camera di Commercio, etc.).

2. I richiedenti che scelgono, per la liquidazione dell'eventuale contributo, l'accredito bancario o postale devono necessariamente produrre un'attestazione resa dalla Banca o dall'Ufficio Postale contenente l'indicazione del codice IBAN. In caso contrario, si procederà d'ufficio alla liquidazione mediante quietanza propria.

ARTICOLO 7 Controlli e sanzioni

Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La firma in calce alla domanda e alle autodichiarazioni allegate deve essere apposta per esteso e in forma leggibile.

Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato gravato degli interessi legali.

ARTICOLO 8 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento:

- a) alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
- b) al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
- c) all'articolo 6 della Legge Regionale 7 marzo 2003, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni;
- d) al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della L.R. 6/2003 approvato con D.P.Reg. n. 149 del 27.05.2005, come da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Regione, n. 067/ Pres. del 06.04.2010;
- e) alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003).

Allegati al presente bando:

- 1. modello di domanda per proprietari.

Povoletto, 11 maggio 2010

Il Responsabile del Servizio
Mansutti Anna